



Gessatori, stuccatori, montatori a secco,
plafonatori e intonacatori

Viale Portone 4
casella postale 1220/1319
CH-6500 Bellinzona
tel. +41 91 821 10 60
fax +41 91 825 48 45
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Alle spettabili impresa per i lavori in
gesso e d'intonacatura gli stuccatori, i
montatori ed i plafonatori del Cantone
Ticino

resp.: Servizio applicazione e controllo CCL
e-mail: applicazione@cpcedilizia.ch

Bellinzona, 1 dicembre 2017

Calendari di lavoro - anno 2018

Gentili Signore,
Egregi Signori,

conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro dei gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Cantone Ticino (CCL), alleghiamo alla presente i seguenti calendari di lavoro:

1. Calendari sezionali base

- **sezionale base senza ore flessibili senza recupero "ponti"** con un totale di **248 giorni lavorativi** e **2'018 ore di lavoro** possibili;
- **sezionale base con ore flessibili e con recupero "ponti"** con un totale di **246 giorni lavorativi** e **2'018 ore di lavoro** possibili.

2. Calendario aziendale

Ogni impresa può allestire un calendario aziendale da inviare per esame ed approvazione alla scrivente Commissione alle seguenti condizioni:

- la **durata annuale del lavoro** dovrà ammontare a **2'018 ore**;
- la **durata settimanale** del lavoro deve essere compresa tra un **minimo di 37 ½ ore** ed un **massimo di 42 ½ ore**;
- la **durata giornaliera** del lavoro deve essere compresa tra un **minimo di 7 ½ ore** ed un **massimo di 8 ½ ore**;
- nella stesura del calendario aziendale non bisogna tenere conto delle ore flessibili poiché queste devono essere conteggiate separatamente in un "contatore di ore flessibili";
- la **volontà di adottare le ore flessibili deve essere manifestata solo nel momento in cui si segnala alla scrivente Commissione quale tipologia di calendario aziendale si desidera adottare: calendario aziendale senza ore flessibili oppure calendario aziendale con ore flessibili**;
- il "contatore di ore flessibili" può conteggiare un **massimo di 80 ore annuali (art. 22 nuovo CCL)**;

- i “ponti” potranno essere compensati con giorni di vacanza. Nel caso in cui la ditta applichi un orario di lavoro flessibile, i “ponti” potranno essere compensati con le ore flessibili.

3. Ore flessibili

Le ore flessibili sono illustrate all'art. 22 e 23 del nuovo CCL (in vigore dal 1° gennaio 2017). Le informazioni più importanti da tenere presenti nella scelta del calendario di lavoro per l'anno venturo sono:

- la settimana lavorativa sarà compresa tra un minimo di 37 ½ ed un massimo di 44 ½ ore dal lunedì al venerdì. **Ciò significa che la durata giornaliera di lavoro non potrà superare le 9.25 ore;**
- **le ore settimanali lavorative prestate oltre a quelle indicate nel calendario sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate in un “contatore ore flessibili” che dovrà figurare nella busta paga mensile di ogni lavoratore.** In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 44 ½ ore settimanali. Questo significa che nel “contatore ore flessibili” dovrà essere trascritta la differenza di ore di lavoro (durata giornaliera effettuata rispetto a quanto previsto dal calendario);
- le aziende che scelgono di adottare il calendario con le ore flessibili hanno la facoltà di lavorare 6 sabati ovvero hanno la possibilità di beneficiare di massimo 6 notifiche di lavoro a regime speciale nell'arco di un anno;
- **nel “contatore ore flessibili” vanno perciò conteggiate le ore di lavoro prestate oltre la durata di lavoro prevista dal calendario e le ore di lavoro svolte al sabato per un totale massimo di 80 ore flessibili annuali;**
- **le ore accumulate nel corso dell'anno potranno essere compensate con il tempo libero durante il periodo gennaio – aprile dell'anno successivo**, previo accordo tra le parti. Se i collaboratori non beneficeranno delle ore flessibili, queste dovranno essere pagate con il supplemento del 25% a fine aprile;
- se il saldo delle ore flessibili (80 ore) verrà superato, le ore eccedenti dovranno essere pagate con il supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui è avvenuto il “superamento”;
- durante i mesi in cui il datore di lavoro farà capo alle ore flessibili, tali ore dovranno essere riconosciute e pagate al 100%.

Le imprese sono invitate a comunicare, entro il **31 gennaio 2018**, a mezzo del formulario ufficiale, il calendario che intendono applicare (uno dei due sezionali oppure uno dei due aziendali – vedi punto 2). Il formulario ufficiale non è più allegato alla presente circolare, ma pubblicato nell'area riservata della piattaforma informatica

www.cpcedilizia.ch

Se la ditta non comunicherà alla CPC il calendario applicato verrà inflitta una penalità pecuniaria ed applicato d'ufficio il calendario sezionale base senza ore flessibili e senza recupero “ponti”.

Il calendario è da portare a conoscenza dei lavoratori interessati (affissione sui cantieri o fotocopie).

Siamo a vostra completa disposizione per fornirvi eventuali chiarimenti ed approfittiamo dell'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

Commissione Paritetica Cantonale

Bondini Luca, Presidente

Allegati:

- calendario senza recupero “ponti”
- calendario con recupero di 2 “ponti”
- calendario aziendale (in bianco)